



SCUDO FISCALE

Qui di seguito una sintesi della normativa, delle soluzioni operative, delle problematiche aperte e delle nuove sanzioni per i "non aderenti" allo Scudo Fiscale.

La pubblicazione della circolare attuativa dell'Agenzia delle Entrate è imminente, pertanto alcune considerazioni che seguono potranno essere confermate, superate o integrate.

Per facilità di lettura sono qui tralasciati i riferimenti normativi che sono comunque a disposizione qualora di interesse.

1. La normativa in breve

L'emersione riguarda le persone fisiche, le società semplici, le associazioni o gli enti non commerciali residenti in Italia che al 31.12.2008 detenevano attività finanziarie o patrimoniali in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, quindi detenevano o avevano trasferito beni all'estero irregolarmente - si tratta della cosiddetta "infedele o omessa dichiarazione".

Il contribuente che aderisce allo scudo non avrà accertamenti fiscali per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento e non gli saranno applicate le sanzioni per le mancate dichiarazioni limitatamente alle somme riemerse.

In cambio di questa "pace" col fisco il legislatore ha stabilito l'applicazione di un'imposta straordinaria pari al 5% del valore dichiarato nell'emersione. La sanatoria esclude i reati penali tributari e i reati penali civilistici, tra cui la dichiarazione fraudolenta ed il falso in bilancio.

Due sono essenzialmente le modalità di emersione: il rimpatrio e la regolarizzazione.

- Il rimpatrio prevede il trasferimento in Italia delle attività detenute all'estero. S'intende con questa modalità anche il cosiddetto "rimpatrio giuridico" che si concretizza con il mantenimento delle attività all'estero in subdeposito a nome di una fiduciaria statica.

-

La regolarizzazione prevede il mantenimento delle attività all'estero denunciando semplicemente il patrimonio. A differenza delle due precedenti edizioni di scudo fiscale, questa possibilità sembra essere data solo in caso di attività patrimoniali detenute in stati dell'UE e in stati aderenti allo SEE che garantiscano un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa (allo stato attuale solo la Norvegia). E' probabile che con la circolare si preveda un ampliamento anche a stati extra UE che comunque garantiscano lo scambio di informazioni.

2. Soluzioni operative

Il contribuente con capitali depositati presso un intermediario ubicato in Svizzera intenzionato ad aderire alla normativa sull'emersione dei capitali, deve forzatamente seguire la strada del rimpatrio per i motivi evocati più sopra.

Tuttavia, per poter mantenere le proprie attività in Svizzera il soggetto italiano ha due opzioni:

- il "rimpatrio giuridico", che si concretizza con la sottoscrizione da parte del contribuente di un mandato con una fiduciaria italiana e contestuale richiesta a quest'ultima di subdeposito delle attività finanziarie presso un istituto bancario estero. Per tutto quello che riguarda gli adempimenti fiscali la fiduciaria agisce quale sostituto d'imposta prelevando l'imposta a titolo definitivo per conto del contribuente, sempre che i redditi generati rientrino in quelli per i quali la fiduciaria può agire da sostituto d'imposta secondo le norme vigenti. E' quindi altamente consigliata un'analisi preventiva degli strumenti in portafoglio qualora si voglia optare per questa soluzione. Una notizia delle ultime ore è la riforma della tassazione dei

fondi comuni esteri. Dal 1.1.2010 anche i redditi derivanti da fondi comuni non armonizzati UE o dello SEE sono assoggettati all'imposta sostitutiva come i fondi armonizzati, pertanto anche in questo caso la fiduciaria può agire da sostituto d'imposta.

-

il rimpatrio di una polizza assicurativa stipulata con una compagnia assicurativa estera operante in Italia in LPS presa a carico da una fiduciaria italiana cui il contribuente conferisce mandato. Le disponibilità finanziarie si troveranno su un conto acceso a nome della compagnia assicurativa presso lo stesso istituto finanziario all'estero. Questa soluzione presenta dei vantaggi operativi, fiscali e civilistici. Rispetto al rimpatrio giuridico vi è maggiore flessibilità nella scelta degli strumenti finanziari. Per i vantaggi civilistici e fiscali vi rimando alle precisazioni già contenute in altri documenti a Vs. mani.

3. Le criticità della norma

Rispetto alle due precedenti edizioni dello scudo vi sono nella nuova versione degli elementi di novità dovuti anche all'introduzione di nuove norme.

- Come indicato più sopra l'edizione dello scudo ter lascia scoperte le società di fronte ad eventuali accertamenti . Il contribuente che è anche socio o amministratore di una società, e che ha costituito il capitale oggetto dello scudo con evasioni societarie, si espone ad una sorta di autodenuncia. Nella pratica lo scudo sana il capitale ma non la modalità di costituzione di tale capitale .

-

Le attività oggetto del rimpatrio vengono depositate su dei conti "segretati", ossia l'esistenza di questi conti possono rimanere riservati se i redditi prodotti sono tassati a titolo definitivo e se i conti non sono alimentati con fondi di provenienza domestica. Resta fermo l'obbligo per gli intermediari finanziari di comunicazione all'Anagrafe dei rapporti.

•

Alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero si applicano le disposizioni in materia di normativa antiriciclaggio. Gli intermediari - e dal 2007 anche i professionisti - hanno l'obbligo di verificare e segnalare le operazioni "sospette" qualora avessero delle informazioni che i fondi rimpatriati derivino non dai reati di omessa o infedele dichiarazione, ma siano frutto di reati tributari.

Segnalo che la circolare dovrebbe portare ulteriori chiarimenti su questi aspetti.

4. Le sanzioni per i "recidivi"

D'ora in avanti le violazioni degli obblighi di segnalazione per patrimoni e redditi prodotti all'estero saranno maggiormente sanzionate; oltre ad una sanzione che può andare dal 10 al 50% dell'ammontare degli importi non dichiarati con la confisca dei beni di corrispondente valore, l'intero capitale non dichiarato è considerato reddito evaso sul quale vanno corrisposte anche le imposte evase.

In buona sostanza, Scudo Fiscale o Auto Denuncia con severe conseguenze ? Ad ognuno di noi la risposta.